

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Aniello COSIMATO	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri ha emesso la seguente

SENTENZA

Su ricorso recante r.g. 217/18, presentato al Consiglio Nazionale Forense in data 21 settembre 201 dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], quale procuratore di sé stesso, avverso la delibera del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Bologna RD n. 29/2018, emessa in data 9 aprile 2018, depositata il 21 maggio 2018 e notificata all'incolpato in data 28 luglio 2018, con cui veniva irrogata all'incolpato la sanzione della sospensione per mesi due;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Caia svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Il presente procedimento scaturisce da una segnalazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, con cui veniva comunicato al Consiglio Distrettuale di Disciplina competente il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua nel triennio 2011-2013 da parte, tra gli altri, dell'Avv. [RICORRENTE].

Successivamente, espletata l'istruttoria preliminare, con delibera del 27 novembre 2017 veniva approvato il seguente capo di incolpazione nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE]: *“Violazione degli art.li 15 CDF vigente e 11 della legge n. 247/2012 (art. 13 del CDF previgente; art.li 1 e sgg. e 6 del Regolamento CNF 13.07.2007) per non avere assolto nel triennio 2011-2013 all'obbligo e dovere di formazione continua e di aggiornamento professionale, in quanto quale avvocato iscritto all'albo il 07.11.1994 essendo tenuto a conseguire in tale triennio 75 crediti formativi, di cui almeno 15 nelle materie di ordinamento forense, previdenza e deontologia, non conseguiva alcun credito e non presentava al termine del triennio la relativa dichiarazione d'onore disposta dalle norme regolamentari del COA di Bologna ed in uso presso lo stesso foro, così venendo meno al dovere di aggiornamento, di curare costantemente la propria preparazione professionale e di certificare il percorso formativo seguito. In Bologna dal 01.01.2011 al 31.12.2013”*.

L'avv. [RICORRENTE] affidava le proprie difese ad una memoria depositata in data 9 aprile 2018, con cui eccepiva la nullità dell'atto di citazione a giudizio del 5 febbraio 2018, lamentando la mancanza delle sottoscrizioni del Presidente e del Segretario della Sezione. Quindi, sebbene regolarmente citato, non compariva all'udienza di citazione, né faceva pervenire richieste istruttorie.

Rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall'incolpato, aperto il dibattimento ed espletata l'attività istruttoria, il Consiglio Distrettuale di Disciplina, con decisione RD n. 29/2018, emessa in data 9 aprile 2018, depositata il 21 maggio 2018 e notificata all'incolpato in data 28 luglio 2018, così statuiva: *“DICHIARA l'Avv. [RICORRENTE] responsabile dell'illecito di cui al capo di incolpazione e APPLICA la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due”*.

L'Avv. [RICORRENTE], in data 21 settembre 2018, proponeva ricorso a Codesto Consiglio avverso la predetta sentenza.

Con il primo motivo, il ricorrente reitera l'eccezione di nullità dell'atto di citazione a giudizio del 5 febbraio 2018, lamentando la violazione dell'art. 21, comma 2, lett. f) del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 per mancanza di sottoscrizione del Presidente e del Segretario della Sezione.

Con il secondo motivo, l'Avv. [RICORRENTE] eccepisce, nel merito, l'illegittimità della sanzione irrogata, avendo il Consiglio Distrettuale di Disciplina “confuso” l'obbligo di

aggiornamento professionale con l'obbligo di frequentazione dei corsi di formazione e aggiornamento ed omesso di considerare la conoscenza reale del diritto da parte dell'incolpato.

Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta la eccessività e sproporzione della sanzione irrogata, essendo, allo stato, "privo di sanzioni disciplinari".

In data 17 settembre 2021, il ricorrente faceva pervenire, a mezzo PEC, ulteriori note difensive, eccependo la prescrizione dell'azione disciplinare, essendo decorso il termine di sei anni dal compimento del fatto senza che fossero intervenuti *medio tempore* atti interruttivi.

All'udienza del 18 settembre 2021, le parti presenti rassegnavano le conclusioni come da separato verbale.

DIRITTO

Preliminarmente, in merito alla memoria difensiva depositata in data 17 settembre 2021 a mezzo PEC si deve dare continuità a quell'orientamento ormai consolidato in seno a questo Consiglio, in base al quale "i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione", con conseguente inammissibilità dei motivi proposti per la prima volta con memorie successive al ricorso introduttivo (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 23 settembre 2020). Ciò non esime, tuttavia, il Collegio dal pronunciarsi in merito alla eccezione di prescrizione, sebbene tardivamente sollevata, essendo la stessa soggetta al regime della rilevabilità d'ufficio.

Sul punto, preme rilevare come la disciplina *ratione temporis* applicabile al caso di specie è rappresentata dalla Legge 247/2012, in quanto l'illecito contestato si è consumato solo dopo l'entrata in vigore della predetta normativa. Difatti, la condotta contestata all'Avv. [RICORRENTE] rientra nell'alveo degli illeciti istantanei di carattere omissivo, dovendosi ritenere che la condotta rilevante sia cessata nel momento in cui è terminato il triennio di riferimento senza che sia stato assolto, da parte dell'incolpato, l'obbligo formativo, vale a dire alla data del 31 dicembre 2013, come del resto risulta dal capo di incolpazione. Al riguardo, la giurisprudenza ormai prevalente ritiene, infatti, che punto di riferimento di applicazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare resta la commissione del fatto, se illecito istantaneo, ovvero la cessazione della permanenza, nel caso di illecito omissivo, continuato o permanente (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020; nonché in senso conforme Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020). Pertanto, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 56, co. 3, Legge 247/2012, che prevede il termine di prescrizione di sei anni dalla commissione del fatto, se illecito istantaneo, ovvero dalla cessazione della

permanenza, nel caso di illecito omissivo, continuato o permanente, aumentabile di un anno e mezzo nel caso di più atti interruttivi.

Appare, tuttavia, opportuno chiarire che, anche relativamente al nuovo regime prescrizionale di cui all'art. 56 della legge n. 247/12, trova applicazione quell'orientamento pacificamente affermatosi sotto la vigenza della precedente disciplina, relativo alla natura del giudizio innanzi a Codesto Consiglio, per il quale *“nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza”* (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021). Quindi, l'instaurazione del giudizio innanzi a codesto Consiglio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Per completezza di indagine, preme rilevare che tale interpretazione non appare contraddetta neppure dalla previsione di cui all'art. 56 della legge 247/2012, nella parte in cui prevede espressamente che il termine di prescrizione è interrotto dalla notifica della sentenza con cui si conclude il giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense, ma anzi ne conferma la validità, stante la differenza ontologica tra l'effetto interruttivo della sentenza e l'effetto sospensivo che si verifica per tutta la durata del giudizio.

All'evidenza, per le motivazioni innanzi esposte, alcuna prescrizione dell'azione disciplinare può ritenersi maturata.

Venendo alle doglianze di cui al ricorso, il Collegio, in relazione alla eccepita nullità dell'atto di citazione a giudizio per mancanza della sottoscrizione del Presidente e del Segretario, rileva che la fase disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa. Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, *“trattandosi di procedimento amministrativo, la risalente norma di cui all'art. 48 r.d., n. 37 del 1934 va interpretata alla luce dei successivi principi costituzionali (art. 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, nonché di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (L. 24/90, così come modificata dalla L. n. 15/2005)”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389). Ne discende che l'eventuale violazione delle regole che presiedono la fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell'interessato.

Ciò premesso, a voler sottacere l'estrema genericità dell'eccezione come formulata dal ricorrente, preme rilevare come, nel caso di specie, non si è violato alcun diritto

dell'incolpato. Ed infatti, l'eccezionale carenza della sottoscrizione non ha impedito all'Avv. [RICORRENTE] di depositare una memoria difensiva nel procedimento, rendendo, così, certa la riconducibilità dell'atto asseritamente viziato al procedimento e sanandone, quindi, eventuali vizi.

Il primo motivo del ricorso va, dunque, disatteso.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'illegittimità della sanzione, avendo il Consiglio Distrettuale di Disciplina omesso di considerare la reale competenza professionale dell'incolpato.

A tal riguardo, giova rilevare che il dovere di competenza di cui all'art. 14 del Codice Deontologico Forense (art. 12 Codice Previgente) - che costituisce il presupposto dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'art. 15 del Codice Deontologico Forense (art. 13 Codice Previgente) - ha la finalità di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento.

Ciò posto, ad avviso di questo Consiglio, la censura mossa dal ricorrente non appare condivisibile. In primo luogo, giova ricordare che il Consiglio Distrettuale di Disciplina gode di ampia discrezionalità in ordine alla assunzione, rilevanza e valutazione delle prove, come peraltro confermato anche dalla Suprema Corte (si veda Cass. Sezioni Unite, sent. n. 5200 del 21 febbraio 2019), sicché non appare censurabile la decisione impugnata, non risultando, invero, neppure contestata la mancata acquisizione dei crediti formativi da parte dell'Avv. [RICORRENTE]. Il ricorrente, a ben vedere, si limita a dedurre l'autoreferenziale richiamo alla propria reale competenza, dimenticando, tuttavia, di considerare che l'acquisizione dei crediti professionali è proprio il sistema attraverso il quale provare l'aggiornamento professionale richiesto dal Codice Deontologico, sicché anche tale motivo di ricorso va disatteso.

Con il terzo motivo, l'Avv. [RICORRENTE] chiede, in ogni caso, la mitigazione della sanzione irrogata. Sul punto, occorre rilevare che la sanzione prevista in caso di omesso conseguimento dei crediti formativi la sanzione vada individuata e determinata sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22, tenendo conto della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze – soggettive e oggettive – nel cui contesto è avvenuta la violazione.

Orbene, nel caso in esame, indubbiamente la condotta dell'Avv. [RICORRENTE] risulta aggravata dal fatto che per l'intero triennio 2011/2013, non ha conseguito alcun credito formativo per cui la sanzione non può essere contenuta con

l'avvertimento. Ciò nonostante, ed in armonia con la costante giurisprudenza di questo Consiglio in casi analoghi, si ritiene congruo applicare la sanzione disciplinare della censura, in luogo della sospensione dall'esercizio della attività professionale per la durata di mesi 2 irrogata dal COA territoriale, che appare obiettivamente eccessiva (in senso conforme Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2018, n. 188 e giurisprudenza ivi richiamata).

Alla luce di quanto esposto, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ed all'uopo ridetermina la sanzione da irrogare in quella della censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina la sanzione nella censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2021.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Aniello Cosimato

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 5 novembre 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria